



**REPUBBLICA ITALIANA**  
*in nome del popolo italiano*  
**La Corte di Appello di Firenze**  
*Sezione Lavoro*

composta da

dr. Maria Giuseppa D'Amico Presidente

dr. Maria Lorena Papait Consigliera

dr. Nicoletta Taiti Consigliera est.

nella causa iscritta al n. r.g 1049/2019 promossa da:

**INPS**

con gli avv.ti Massimiliano Gorgoni, Marco Fallaci, Antonello Zaffina, Paola Forgiione, Patrizia Colella

Appellante

contro

con l'avv. Daniele Brotini

Appellato

avente ad oggetto: ordinanza n. 8238/2019 del Tribunale di Firenze emessa il 2.12.2019 ai sensi dell'art 28 d.lvo n. 150/2011.

- rilevato che con decreto presidenziale n. 170/2020 del 4.5.2020, la Presidente della Corte ha tracciato le linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, disponendo che - a far tempo dal 12 maggio 2020 - la celebrazione delle udienze relative a tutte le controversie previdenziali e di lavoro che non richiedono la presenza di soggetti diversi dei difensori delle parti avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ex art 83, comma 7, lett. h) del d.l. n. 18 del 2020, secondo determinate scadenze processuali;

- rilevato che, in conformità dell'autorizzazione di cui al soprarichiamato decreto della Presidente della Corte, il Presidente di Sezione ha disposto, con decreto comunicato alle parti, la celebrazione



della presente causa, mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti - oltre alle istanze e conclusioni - eventuali deduzioni “conclusionali”, da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con invito, ove le parti intendano riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati a limitarsi a richiamarli, nonché la rinuncia espressa alla lettura della motivazione e/o dispositivo, con l’adozione all’esito e fuori udienza del provvedimento da parte del Collegio;

- rilevato che le parti hanno depositato le note conclusionali nei termini concessi con il decreto del Presidente di Sezione,
- dato atto della lettura delle note depositate

all’udienza del **12 maggio 2020**, tenutasi con le modalità sopra descritte, ha pronunciato fuori udienza, la seguente

### SENTENZA

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa ex art 28 d.l.vo n. 150/2011, accoglieva il ricorso promosso da \_\_\_\_\_ volto ad ottenere la declaratoria del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’Inps, la sua cessazione immediata e la conseguente rimozione degli effetti da attuarsi con il riconoscimento in favore dell’interessato dell’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 (c.d. *bonus bebè*) che lo stesso aveva richiesto, quale genitore di due figlie gemelle, nate a Firenze il 29 ottobre 2018, e negato dall’Inps in quanto l’odierno appellante, cittadino albanese, era titolare di permesso di soggiorno temporaneo per motivi familiari di durata biennale e non del permesso di soggiorno di lungo periodo, o carta di soggiorno, richiesto invece dalla legge.

In particolare, \_\_\_\_\_ aveva chiesto di dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta da Inps (con condanna dell’Istituto al pagamento dell’assegno di natalità per l’importo di € 3.840,00: € 1.920,00, per ciascuna figlia), in ragione della natura discriminatoria della disposizione di cui all’art 1, comma 125, del d.lvo n. 190/2014, per contrasto con la Direttiva Comunitaria n 2011/98 UE, art 12, par 1, lett. b), in combinato disposto con l’art 3, comma 3, parag. 1, lett. b) e j) e l’art 1, lett. z) del Regolamento CE n. 883/2004 e risultando violata la parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale tra lavoratori dei paesi terzi (da un lato) e cittadini italiani/o comunitari (dall’altro), oltre alla violazione di specifiche disposizioni della Costituzione (artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117).

Il Tribunale - premesso che il ricorrente era pacificamente in possesso dei requisiti per la prestazione in esame (nascita delle figlie e sussistenza del requisito economico per accedere al beneficio: ISEE 2018, pari a € 3.877,24; ISEE 2019, pari a € 1.499,59: come da relativa documentazione in atti) - aveva assunto come l’art 1, comma 125, d.lvo n. 190/2014 andasse



interpretato conformemente alla normativa comunitaria (Convenzione europea dei diritti dell'uomo: art. 14, relativo al divieto di discriminazione per motivi di nazionalità nel godimento dei diritti e delle libertà; art 8, relativo al rispetto della vita privata e familiare) e alla interpretazione data ad essa dalla Corte di Giustizia. Il Tribunale affermava altresì come la Direttiva n. 2011/98/UE, applicabile ai cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti, avesse previsto la parità di trattamento con i cittadini degli stati membri nella materia della "sicurezza sociale", come definita dal regolamento CE n. 883/2004. In particolare, la prestazione richiesta rientrava nella nozione di "sicurezza sociale" secondo tale regolamento, come era evincibile dalla lettura combinata dell'art 3, comma 3, del regolamento (*prestazioni in denaro di carattere non contributivo di cui all'art 70*), dell'art 70 (*che abbiano caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all'art 3 paragrafo 1, quanto di quelle relative all'assistenza sociale*), ricomprendendovi "*le prestazioni familiari*" (art 3, comma 1, lett. j), definite "*prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari*" (art 1, lett.z).

Nella pronuncia si asseriva che l'art 12, comma e, lett. b) della Direttiva consentiva agli stati membri di limitare la parità di trattamento per quanto concerneva i sussidi familiari, nei confronti dei cittadini terzi autorizzati a lavorare nel territorio dello Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi: previsione che rendeva la norma self executing, trascorso il termine per il suo recepimento; lo Stato - con legge di ricezione di tale direttiva - aveva regolamentato la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno ai cittadini terzi, senza adottare misure limitative della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale che, per espressa previsione della direttiva, in ordine ai sussidi familiari, poteva essere legittimamente contenuta solo nei confronti dei cittadini terzi autorizzati ad un soggiorno inferiore ai sei mesi.

In considerazione di tali premesse, il Tribunale aveva ritenuto di disapplicare la normativa nazionale, in quanto discriminatoria, ex art 43 d.l.vo n. 286/1998, per motivi di nazionalità, riconoscendo la prestazione rivendicata, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e con compensazione per la metà delle spese di lite, in considerazione della novità e complessità della questione trattata e dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno opposto.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Inps che, richiamando le motivazioni di cui alla memoria di primo grado nonché la normativa afferente la specifica materia, ha rilevato come l'Istituto avesse applicato la normativa vigente che richiedeva - per il genitore che presentava la domanda per il conseguimento dell'assegno di natalità - il possesso della cittadinanza italiana o comunitaria e, nel caso di cittadino extracomunitario, il possesso di uno dei seguenti titoli, alternativamente: 1) permesso di soggiorno UE, per soggiornanti di lungo periodo (art 9 D.l.vo n.





286/1998 e successive modifiche); 2) carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea, non avente la cittadinanza di uno stato membro (art 10 D.lvo n. 30/2007); 3) carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all'art 17 D.l.vo n. 30/2007.

L'Inps ha censurato l'ordinanza appellata anche sotto il profilo della regolamentazione delle spese, nella parte in cui lo aveva condannato al pagamento delle spese, seppur previa compensazione per la metà, atteso che l'Istituto non aveva potuto fare altro che applicare la normativa vigente, agendo in assenza di qualsivoglia autonomia.

Si è costituito in giudizio il quale - nel richiedere la conferma dell'ordinanza appellata e nel ribadire le conclusioni e le argomentazioni di cui al primo grado di giudizio, vinte le spese del doppio grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario - ha rilevato come l'appellante avesse considerato a fondamento delle proprie tesi la sola normativa interna, non valutando la normativa comunitaria e il suo rapporto con la prima. Relativamente alle argomentazioni dell'Istituto volte contestare il regime delle spese di cui all'ordinanza appellata, ha dedotto come la stessa Suprema Corte avesse ripetutamente affermato l'obbligo del giudice nazionale e della pubblica amministrazione di non applicazione della normativa interna contrastante con una direttiva che non richiedeva adeguamento del diritto interno a quello comunitario perché del tutto incondizionata e precisa.

\*\*\*\*

L'art 1, comma 125, del d.l.vo n. 190/2014 prevede che *“al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda,*



*dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato”.*

Per i figli nati o adottati nell'anno 2018 (come nel caso di specie), si richiama l'art 1, comma 248, L. n. 205/2017, secondo cui *“l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di eta' ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione”.*

L'appellante è cittadino albanese, risiede in Italia, è padre di due gemelle nate il 29.10.2018 nonchè titolare di permesso di soggiorno temporaneo per motivi familiari; il suo nucleo familiare ha un reddito rientrante nei limiti previsti dalla citata norma (tutte circostanze pacifiche tra le parti).

Al momento della domanda amministrativa, era titolare del solo permesso di soggiorno per motivi familiari che non gli consentiva, secondo quanto disposto dalla suindicata normativa, di accedere al beneficio ivi previsto.

Ritiene il Collegio che l'appello proposto dall'Istituto debba essere respinto, con conferma dell'ordinanza appellata, dovendosi fare applicazione nella specie dei principi dedotti dalla Corte Costituzionale e da entrambe le Corti europee.

In particolare, la Corte costituzionale si è pronunciata più volte in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della L. n. 388/2000, secondo cui *“le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno”* ( ed oggi, per effetto del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).

La medesima Corte - dopo avere ritenuto la contrarietà a Costituzione della norma nella parte in cui escludeva il diritto alle prestazioni di invalidità civile in favore degli stranieri extracomunitari in quanto privi dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (sentenze: n. 306/2008, relativamente all'indennità di accompagnamento; n. 11/2009, relativamente alla pensione di inabilità) - con la pronuncia n. 187/2010 ha in modo più decisivo affermato l'illegittimità costituzionale di quella disposizione in quanto subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la



concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art 13 della L. n. 118/1971.

In detta pronuncia, la Corte ha infatti dedotto che, nel subordinare il diritto alle prestazioni assistenziali che costituiscono diritti soggettivi e sono dirette a soddisfare bisogni primari della persona alla titolarità della carta di soggiorno, e dunque al requisito della presenza nel territorio dello Stato per un tempo dato, la norma in questione avrebbe introdotto un ulteriore requisito tale da ingenerare una discriminazione dello straniero nei confronti del cittadino, in contrasto con i principi enunciati dall'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, adottato a Parigi il 20 marzo 1952, secondo l'interpretazione che di essi è stata offerta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Sul punto, è stato specificamente rilevato come *“la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo abbia, in varie occasioni, avuto modo di sottolineare come la Convenzione non sancisca un obbligo per gli Stati membri di realizzare un sistema di protezione sociale o di assicurare un determinato livello delle prestazioni assistenziali; tuttavia, una volta che tali prestazioni siano state istituite e concesse, la relativa disciplina non potrà sottrarsi al giudizio di compatibilità con le norme della Convenzione e, in particolare, con l'art. 14 che vieta la previsione di trattamenti discriminatori (in tal senso, Stec ed altri contro Regno Unito, decisione sulla ricevibilità del 6 luglio 2005; Koua Poirrez contro Francia, sentenza del 30 settembre 2003; Gaygusuz contro Austria, sentenza del 16 settembre 1996; Salesi contro Italia, sentenza del 26 febbraio 1993). Al tempo stesso, la Corte di Strasburgo ha anche sottolineato l'ampio margine di apprezzamento di cui i singoli Stati godono in materia di prestazioni sociali, in particolare rilevando come le singole autorità nazionali, in ragione della conoscenza diretta delle peculiarità che caratterizzano le rispettive società ed i correlativi bisogni, si trovino, in linea di principio, in una posizione privilegiata rispetto a quella del giudice internazionale per determinare quanto risulti di pubblica utilità in materia economica e sociale. Da qui l'assunto secondo il quale la Corte rispetta, in linea di massima, le scelte a tal proposito operate dal legislatore nazionale, salvo che la relativa valutazione si riveli manifestamente irragionevole (Carson ed altri contro Regno Unito, sentenza del 16 marzo 2010; Luczak contro Polonia, sentenza del 27 novembre 2007). A proposito, poi, dei limiti entro i quali opera il divieto di trattamenti discriminatori stabilito dall'art. 14 della Convenzione, la stessa Corte non ha mancato di segnalare il carattere relazionale che contraddistingue il principio, nel senso che lo stesso non assume un risalto autonomo, «ma gioca un importante ruolo di complemento rispetto alle altre disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli, perché protegge coloro che si trovano in situazioni analoghe da discriminazioni nel*

Firmato Da: D'AMICO MARIA GIUSEPPA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d24e6e4f09f22e0e61445936480251a - Firmato Da: TAITI NICOLETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62458e28ea11b9b0018864c3ea16422b  
Firmato Da: FANELLI ULDERICA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62cae7110fcc3af878c6d52f937e58a6





*godimento dei diritti garantiti da altre disposizioni» (da ultimo, Orsus ed altri contro Croazia, sentenza del 16 marzo 2010). Il trattamento diviene dunque discriminatorio - ha puntualizzato la giurisprudenza della Corte - ove esso non trovi una giustificazione oggettiva e ragionevole; non realizzi, cioè, un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo perseguito (ad es., Niedzwiecki contro Germania, sentenza del 25 ottobre 2005). Non senza l'ulteriore puntualizzazione secondo la quale soltanto «considerazioni molto forti potranno indurre a far ritenere compatibile con la Convenzione una differenza di trattamento fondata esclusivamente sulla nazionalità» (da ultimo, Si Amer contro Francia, sentenza del 29 ottobre 2009, ed i precedenti ivi citati)».*

In applicazione poi di detti principi, la medesima pronuncia ha aggiunto come *“al legislatore italiano sia senz'altro consentito di dettare norme, non palesemente irragionevoli e non in contrasto con gli obblighi internazionali, intese a regolare l'ingresso e la permanenza degli stranieri extracomunitari in Italia. Ed ...è possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però ... che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini”*.

Secondo la medesima pronuncia, al fine del giudizio di costituzionalità della norma *“assume valore dirimente, non tanto la configurazione "nominalistica" dello specifico strumento previdenziale che può venire in discorso, quanto, piuttosto, il suo concreto atteggiarsi nel panorama degli istituti di previdenza, così da verificarne la relativa essenzialità agli effetti della tutela dei valori coinvolti”, ossia l'attitudine delle singole prestazioni “a consentire il concreto soddisfacimento dei bisogni primari inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare; rimedio costituente, dunque, un diritto fondamentale perché garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto”*.

Nel caso di specie, ben può includersi l'assegno di natalità tra le prestazioni essenziali, attesa la sua attitudine al soddisfacimento dei bisogni primari della persona, nella specie delle madri e dei bambini.

Ciò premesso, tale assegno è allora da iscriversi, secondo il linguaggio della Corte costituzionale, *“nei limiti e per le finalità essenziali che la Corte - anche alla luce degli enunciati della Corte di Strasburgo - ha additato come parametro di ineludibile uguaglianza di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato”*.



Ne consegue la contrarietà della previsione di cui all'art. 1 comma 125 L. 190/2014, nella parte che interessa, al principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU.

Ad avviso del Collegio, ne discende il potere-dovere del giudice di disapplicare la norma nazionale medesima, almeno quando essa, come nella specie, ostacoli il soddisfacimento del diritto tutelato dalla fonte internazionale in confronto di enti appartenenti all'apparato pubblico degli Stati membri. Invero, il contenuto dell'art. 14 della CEDU (secondo cui *“il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”*) si trova, per quanto qui di interesse, riproposto nel disposto di cui all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, secondo il quale *“è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”*.

L'art. 52, comma 3, della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione prescrive che *“laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [CEDU], il significato e la portata degli stessi sono eguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione”*.

Infine, l'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea (come modificato dal Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1°12.2009) ha previsto che *“L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”*.

Pertanto, in conclusione, può affermarsi che, in esito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione deve attribuirsi efficacia diretta verticale in confronto degli Stati membri (l'efficacia cioè propria dei trattati) nell'ambito di applicazione della Carta stessa, come definito dal suo art. 51. a norma del quale *“le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione”*.

Va poi ricordato come la Corte di Giustizia attribuisca una lettura della nozione di sicurezza sociale (materia regolata dal diritto dell'unione) particolarmente ampia, non limitata cioè al novero delle prestazioni (di malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, superstiti, infortuni, malattia professionale, disoccupazione e prestazioni per carichi di famiglia, così già secondo l'ambito di applicazione del Regolamento CEE 1408/1971 a norma del suo art. 4, e come oggi previsto dall'art. 3 del Regolamento CE n. 883/2004) erogate da assicurazioni sociali in favore dei lavoratori subordinati o





loro aventi causa, ma comprensiva di ogni prestazione, erogabile in dipendenza delle condizioni di rischio tipico di cui all'art. 4 del citato Regolamento (e perciò oggi dell'art. 3 del Regolamento 883/2004), spettante al beneficiario individuato dalla legislazione nazionale in forza di una posizione legalmente definita, che non consente cioè all'amministrazione erogatrice alcun margine di discrezionalità sul piano della valutazione dello stato di bisogno del soggetto (questo orientamento si fa risalire a Corte di Giustizia, 22.6.1972, C1/72 Frilli; cfr. anche Corte di Giustizia 9.10.1974, Ca-24/1974 Bion; Corte di Giustizia 5.5.1983 C-139/82, Piscitello; Corte di Giustizia 20.6.1991, C-356/1989, Stanton Newton).

Ne consegue indubitabilmente che l'assegno di natalità, proprio perché prestazione costituente diritto soggettivo ed erogata in dipendenza di condizioni di rischio certamente comprese tra quelle di cui all'art. 3 del Regolamento CE 833/2004, possa essere inclusa nella nozione di sicurezza sociale, come definita dalla Corte di Giustizia, così che la sua regolamentazione costituisce senz'altro materia di diritto dell'Unione.

Da ciò deriva l'immediata soggezione del legislatore nazionale, nella relativa disciplina, alle norme dettate dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, esse aventi nella specifica materia l'efficacia propria dei trattati ex art. 6 del Trattato UE (come modificato dal Trattato di Lisbona).

In forza di detta efficacia diretta in *subiecta materia*, il principio di non discriminazione di cui all'art. 21 della Carta (interpretato ex art. 52 della Carta stessa alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo) impone al giudice nazionale la disapplicazione della norma interna contraria al detto principio.

Si osserva altresì come si pervenga ad identiche conclusioni anche facendo esclusivo riferimento al diritto derivato dell'Unione.

Posta l'inclusione dell'assegno di natalità tra le prestazioni di cui al Regolamento Ce 883/2004, il diritto dell'appellante alla parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani e a quelli comunitari deriva altresì dal disposto di cui all'art. 12 comma 1 lettera e) della direttiva 2011/98 CE.

In proposito deve premettersi come l'appellante rientri sicuramente tra i soggetti cui la citata direttiva si applica.

Egli, infatti, è cittadino di un paese terzo ammesso sul territorio nazionale “*a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale*” ed è in possesso di un permesso di soggiorno (per motivi familiari, di cui all'art. 30 del TU immigrazione) che gli consente di lavorare, così che la sua posizione rientra senz'altro nella previsione dell'art. 3 paragrafo 1 lettera b) della direttiva.

L'art. 12, comma 1 lettera e) dispone che “*i lavoratori dei paesi terzi di cui all'art. 3 paragrafo 1 lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui*



soggiornano per quanto concerne: ... e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004”.

Ne deriva che, scaduto il termine per il recepimento della direttiva, (nel dicembre 2013), anche il precetto contenuto nel citato art. 12 è divenuto senz’altro obbligatorio per tutti gli Stati membri.

D’altro canto, in quanto afferma un principio di parità di trattamento in specifici settori dell’intervento pubblico (definiti inderogabilmente dalle norme superprimarie del regolamento 883/2004), l’art. 12 paragrafo 1 lett. e) contiene un precetto che non abbisogna di alcun adattamento o attuazione nell’ordinamento interno, così che esso, al pari di ogni disposizione *self executing* di direttive dell’Unione, deve trovare immediata applicazione nel diritto interno almeno quando si faccia questione di rapporti verticali (che coinvolgono cioè organi dell’apparato pubblico degli Stati membri; si veda sul punto già Corte di Giustizia, *Marshall*, punto 52, e più di recente Corte giust. *Impact*, p. 65 e 68; Corte Giustizia, *Gavieiro Gavieiro*, p. da 78 a 81).

Assunta perciò, secondo i principi generali dell’ordinamento multivello, l’efficacia diretta almeno nei rapporti verticali della disposizione de qua, è poi certo che nella specie non si faccia questione delle deroghe consentite dalla direttiva all’applicazione del principio paritario.

Infatti a norma del paragrafo 2 lett. b) dell’art. 12 gli Stati membri hanno facoltà di “*limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un’attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati. Inoltre, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto*”.

Nella specie, al contrario il legislatore nazionale, all’art. 74 del D.Lgs. 150/2011, ha introdotto un trattamento differenziale riferibile alla generalità delle cittadine extracomunitarie in relazione esclusivamente alla titolarità della carta di soggiorno (e non alla loro pregressa esperienza lavorativa o alle altre condizioni previste dalla disposizione dell’art. 12 paragrafo 2 lett. b), così da un lato non avvalendosi della facoltà di deroga espressamente consentita dalla fonte superprimaria e per contro disciplinando una fattispecie di generale esclusione da benefici di sicurezza sociale di tutte le cittadine di paesi terzi non soggiornanti di lungo periodo, essa estranea alle fattispecie consentite.

E’ allora solo per completezza che merita rilevare come, facendosi questione nel caso di cui è processo di sussidi familiari, l’appellante non rientri nelle categorie cui la deroga potrebbe legittimamente riferirsi, essendo, come detto, titolare di un permesso di soggiorno per motivi



familiari, che a norma dell'art. 30 del T.U. immigrazione *“consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro”* ed *“ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento”*, nella specie soggiornante di lungo periodo.

Deve allora concludersi per l'immediata applicazione del principio di parità di trattamento contenuto nella disposizione dell'art. 12 della direttiva nella presente controversia.

Ne deriva che, senz'altro non consentita l'interpretazione conforme della disposizione nazionale, atteso il suo tenore testuale, anche seguendo il percorso argomentativo appena detto, si impone la disapplicazione della norma dell'art. 1 comma 125 L. 190/2014.

Una soluzione che, assunta la contrarietà del diritto interno alle fonti superprimarie per tutti i motivi sopra esposti, è avvalorata dalla decisione n. 95/2017 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità della norma in esame, sollevata, per quanto interessa, dal Tribunale di Bergamo in controversie del tutto analoghe alla presente e in relazione agli stessi parametri di legittimità richiamati dall'appellante in ipotesi. Il Giudice delle leggi ha motivato infatti la decisione di inammissibilità proprio dall'omessa indicazione, da parte del remittente, *“dei motivi che osterebbero alla non applicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione Europea”*, specificamente in relazione alla previsione dell'art. 12 della direttiva 2011/98.

Concludendo, disapplicata la norma nazionale confliggente con il divieto di discriminazione, l'appello deve essere respinto, dichiarando il carattere discriminatorio della condotta Inps e ordinandone la rimozione degli effetti, con condanna di Inps alla corresponsione degli assegni di natalità, oltre interessi.

Parimenti, l'ordinanza non appare censurabile relativamente al regime delle spese, come dedotto da Inps.

Invero, il motivo di appello proposto sul punto, appare infondato alla luce anche della giurisprudenza della Suprema Corte citata dallo stesso appellato (Cass n. 13329/2011), secondo cui *“..... il giudice nazionale e la pubblica amministrazione, sono, in ogni caso, obbligati a non applicare la normativa interna contrastante con una direttiva che presenti i caratteri suindicati, che sia, cioè, del tutto incondizionata e precisa; talché essa non richieda alcuna attività di adeguamento del diritto interno a quello comunitario (Cass. 12716/04, 18276/04, 3553/09).....”*, .

Le spese del grado, liquidate ex DM 55/2014 e DM n. 37/2018, considerato il valore della causa (scaglione € 1.100-€ 5.200), l'attività compiuta (studio, introduttiva, decisionale), per l'importo di € 1.830,00 per compensi, oltre spese generali 15%, oltre Iva e Cap come per legge, sono a carico di





parte Inps soccombente e vanno distratte in favore del procuratore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.

A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115.

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente decidendo, così provvede:

respinge l'appello Inps avverso l'ordinanza n. 8238/2019 emessa il 2.12.2019 dal Tribunale di Firenze sul ricorso ex art 28 d.l.vo n. 150/2011;

condanna l'Inps al pagamento delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 1.830,00, per compensi, oltre 15% spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario;

dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Firenze, 12 maggio 2020

Il Consigliere estensore  
*dott.ssa Nicoletta Taiti*

Il Presidente  
*dott. ssa Maria Giuseppa D'Amico*

